

POLIZZA MULTIGARANZIA
PRODOTTO "RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE E TUTELA GIUDIZIARIA DEL
"CONSULENTE DEL LAVORO"

DIP AGGIUNTIVO – DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO DELLE POLIZZE
DI ASSICURAZIONE DANNI ED. 12/19 – ultima disponibile

COMPAGNIA – ASSICURATRICE MILANESE S.p.A.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi Danni (DIP Danni) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Informazioni relative all'Impresa di Assicurazione

Assicuratrice Milanese S.p.A. Società di Assicurazioni in forma di società per azioni, fondata nel 1988, Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale S.p.A., iscritta all'Albo delle Società Capogruppo al numero 009.

Sede legale e Direzione Generale Corso Libertà 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro MO Italia.

Recapito Telefonico: 059 7479111 – Fax 059 7479112 – Sito web www.assicuratricemilanese.it – indirizzo di posta elettronica: info@assicuratricemilanese.it – assicuratricemilanese@legalmail.it

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n 298 del 21/12/1988, ed iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 41.845.448, mentre il capitale Sociale dell'impresa ammonta ad € 35.000.000,36. La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari € 3.717.562.

Il Solvency Capital Requirement (SCR) è pari a € 25.386.747 e il Minimum Capital Requirement (MCR) è pari a € 7.648.070. Il Solvency Ratio (SCR Ratio) è pari a 190,22% e il Minimum Capital Requirement Ratio (MCR ratio) è pari a 620,98%.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2018.

Si precisa, che i dati sono riportati nella "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria (SFCR)" disponibile sul sito internet della Compagnia nella sezione "Chi siamo – Relazioni SFCR". La relazione è recuperabile anche al seguente link:

https://www.assicuratricemilanese.it/news/leggi_area.asp?ART_ID=1774&MEC_ID=175&MEC_IDFiglie=0&ARE_ID=16

La legislazione applicabile al contratto, in base all'articolo 180 del D. Lgs. 209/2005 è quella italiana

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la responsabilità civile derivante all'Assicurato nell'esercizio dell'attività professionale connessa con la sua qualità di Consulente del lavoro.



Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto previsto dal DIP Danni "Responsabilità civile professionale e tutela giudiziaria del Consulente del lavoro":

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

- Le conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici, anche se derivanti da furto, rapina, incendio
- Le responsabilità derivanti all'Assicurato nell'espletamento di funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esso competenti
- Le responsabilità inerenti al servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs. 626/94

SEZIONE TUTELA GIUDIZIARIA

- Le spese per l'intervento di un legale
- Le spese peritali
- Le spese di giustizia nel processo penale
- Le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato

Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?

Opzioni con riduzione di premio

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

- Formula Young – è possibile limitare la garanzia assicurativa a coloro i quali sono iscritti all'Albo professionale da non più di tre anni alla data di sottoscrizione del contratto attraverso un premio ridotto rispetto al premio di tariffa. Tale condizione cessa alla successiva scadenza annuale di premio per i soggetti assicurati che raggiungono tale limite temporale
- Franchigia fissa ed assoluta – è possibile optare per l'applicazione di una franchigia fissa di Euro 2.500 per sinistro, attraverso una riduzione percentuale del premio di polizza

SEZIONE TUTELA GIUDIZIARIA

- Non sono previste opzioni con riduzioni di premio

Opzioni con pagamento di un premi aggiuntivo

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

- Garanzia Postuma illimitata – è possibile estendere la garanzia assicurativa per gli errori commessi ed i sinistri avvenuti durante il periodo di validità del contratto in qualunque momento successivo alla data di cessazione del contratto, contestati dal cliente, attraverso una maggiorazione percentuale del premio di tariffa
- Certificazione tributaria – è possibile estendere la copertura assicurativa, limitatamente ai soggetti abilitati, all'esercizio della facoltà di rilasciare la Certificazione Tributaria, attraverso una maggiorazione percentuale del premio di tariffa
- Visto di conformità / Asseverazione – è possibile estendere la copertura assicurativa, limitatamente ai soggetti abilitati, all'esercizio della facoltà di rilasciare il Visto di conformità e l'Asseverazione, attraverso una maggiorazione percentuale del premio di tariffa
- Funzioni di Sindaco / Revisore contabile – è possibile estendere la copertura assicurativa ai danni patrimoniali cagionati a terzi, in conseguenza della violazione colposa da parte dell'Assicurato dei doveri professionali connessi all'esplicazione delle funzioni di Sindaco / Revisore contabile / Revisore Enti locali svolta nei Collegi Sindacali di Società

SEZIONE TUTELA GIUDIZIARIA

- Non sono previste opzioni con pagamento di premio aggiuntivo



Che cosa non è assicurato?

Oltre a quanto previsto dal DIP Danni "Responsabilità civile professionale e tutela giudiziaria del Consulente del lavoro":

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

- L'inosservanza delle norme previste dal GDPR N.° 679 – 2016 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- Mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware
- Guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- Trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o esposizione a radiazioni ionizzanti;
- Inquinamento dell'atmosfera; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
- Danni derivati, direttamente o indirettamente, seppur in parte da amianto o da qualsiasi sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto.
- I sinistri temporalmente successivi al primo e conseguenti allo stesso tipo di errore o dovuti ad una stessa causa, non sono indennizzabili.

SEZIONE TUTELA GIUDIZIARIA

- Il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere
- Gli oneri fiscali
- Le spese per controversie relative a fatti dolosi contestati all'Assicurato
- Le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario
- Inoperatività della SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE



Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto previsto dal DIP Danni "Responsabilità civile professionale e tutela giudiziaria del Consulente del lavoro" sono previsti i seguenti limiti di garanzia

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE TERZI

- La garanzia di Responsabilità civile verso terzi viene prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 500
- Per gli effetti di ritardo accidentale nel pagamento di imposte, tasse e contributi per conto del cliente, resta a carico dell'Assicurato l'importo di Euro 2.600
- Nell'accadimento di un danno al quale abbia concorso l'opera di più professionisti associati ed individualmente assicurati con Assicuratrice Milanese, il limite di indennizzo deve intendersi di Euro 1.500.000
- La copertura assicurativa inerente la conduzione dei locali adibiti a studio professionale viene prestata con un massimale fisso di Euro 516.000 per ogni sinistro
- Le responsabilità derivanti da infortuni sofferti da dipendenti dell'Assicurato o da lavoratori parasubordinati vengono prestate con un limite di indennizzo di Euro 516.000 per sinistro con il sottolimito per persona di Euro 516.000
- La copertura assicurativa riconducibile alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture e motocicli, non di proprietà dell'Assicurato (committenza), viene prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 270 per ogni sinistro
- L'opzione di garanzia "Funzioni di Sindaco – Revisore Contabile, viene prestata, in caso di sinistro indennizzabile, con l'applicazione di uno scoperto a carico dell'Assicurato pari ad 1/10 dell'importo di ogni sinistro col massimo di Euro 52.000
- La garanzia opzionale "Visto di conformità – Asseverazione" viene prestata con un limite massimo di indennizzo di Euro 3.000.000

SEZIONE TUTELA GIUDIZIARIA

- Non rientrano in garanzia le controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore di lite risulti inferiore ad Euro 270
- Nel caso in cui l'Assicurato intenda avvalersi di un legale e di un tecnico di sua fiducia, Assicuratrice Milanese riconoscerà all'Assicurato le spese legali e peritali da questi sostenute nel limite delle prestazioni professionali tempo per tempo vigenti, con l'applicazione di una franchigia di Euro 516 per sinistro



Che obblighi ho?

Cosa fare in caso di sinistro

- **Denuncia di sinistro** – il sinistro deve essere denunciato non appena se ne è avuta conoscenza e in ogni caso entro i 30 giorni successivi. La denuncia deve contenere l'analitica narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio del danneggiato, la data, il luogo e la causa del sinistro. Risulta altresì necessario inviare i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, astenendosi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità
- **Assistenza diretta / in convenzione** – relativamente alle coperture prestate dal presente prodotto non sono previsti interventi di assistenza diretta o in convenzione
- **Gestione da parte di altre Imprese** – non prevista
- **Prescrizione** – i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro quest'ultimo l'azione giudiziaria per richiedere il risarcimento

Dichiarazioni inesatte o reticenti

- Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni "Responsabilità civile professionale e tutela giudiziaria del Consulente del lavoro"

Obblighi della Società

- In conformità alle condizioni di assicurazione fino a concorrenza del massimale indicato in polizza, la Società ha l'obbligo di prendere in carico la richiesta di risarcimento formulata dal danneggiato nei confronti dell'Assicurato



Quando e come devo pagare?

Premio

- **Modalità di pagamento** – non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni "Responsabilità civile professionale e tutela giudiziaria del Consulente del lavoro"
- **Frazionamento**
 - o Aumento del 3% in caso di frazionamento semestrale, per i soli premi annui non inferiori ad Euro 2.000
- **Adeguamento** – è previsto l'adeguamento automatico sia del premio che delle somme assicurate, purché tale opzione sia stata richiesta dall'Assicurato. Tale opzione non comporta alcuna modifica, né in aumento né in diminuzione, del premio di tariffa

Rimborso

- Non sono previsti casi di rimborso del premio



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata

- Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni – "Responsabilità civile professionale e tutela giudiziaria del Consulente del lavoro"

Sospensione

- Non è possibile sospendere le garanzie assicurative in corso di contratto



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione – non è previsto il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.

Risoluzione – Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni "Responsabilità civile professionale e tutela giudiziaria del Consulente del lavoro"



A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è rivolto ai Consulenti del lavoro liberi professionisti



Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari per la vendita di questo prodotto percepiscono in media il 10% del premio imponibile pagato dal Contraente, per remunerazioni di tipo provvigionale

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa Assicuratrice

Il reclamo è "una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti della Società di assicurazione relativa ad un contratto o ad un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto".

La gestione dei reclami ricevuti, inclusi i relativi riscontri ai reclamanti, è devoluta ad una specifica funzione aziendale.

I reclami devono essere inoltrati, per iscritto, presso la Sede legale di Assicuratrice Milanese S.p.A. all'attenzione dell'Ufficio Reclami, Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario sul Panaro (MO), utilizzando una delle seguenti modalità:

- A mezzo messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: servizio.reclami@assicuratricemilanese.it
- Via fax al numero +39 059 8672387
- Con il servizio postale

La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.

All'IVASS

Se l'impresa non fornisce risposta entro 45 giorni, se la stessa è considerata insoddisfacente in quanto asseritamente non completa e/o non corretta, ovvero in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà rivolgersi a:

IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma

Fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353

PEC: ivass@per.ivass.it

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- Nome, Cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico
- L'individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato
- Breve descrizione del motivo di doglianza
- Copia del reclamo già presentato direttamente alla Società corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa
- Ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo

Non rientrano nella competenza dell'IVASS:

- I reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all'attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente alla Società e che, in caso di ricezione, l'Istituto provvederà ad inoltrare alla Società entro 45 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti.
- I reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria

Sul sito internet di Assicuratrice Milanese S.p.A. e, precisamente, nella sezione "Reclami", è disponibile degli utenti, tramite apposito link, sia un modello di reclamo alla Compagnia, sia un modello di reclamo all'Istituto di Vigilanza

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it</p> <p>La mediazione obbligatoria è un istituto che si avvale dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo, 4 marzo 2010 n.° 28.</p> <p>La richiesta di mediazione nei confronti di Assicuratrice Milanese S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati nel sito ANIA, raggiungibile tramite il link www.ania.it/CONSUMATORI/Mediazione.html</p> <p>Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di "condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.</p> <p>Nelle materie in cui esiste l'obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e natanti.</p>
Negoziazione assistita	<p>E' una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n.° 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l'obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere il risarcimento, a qualsiasi titolo, di somme inferiori a 50.000 Euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria, nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Arbitrato</p> <p>Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti.</p> <p>Tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti possano nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito.</p> <p>In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le spese del terzo Perito sono ripartite a metà.</p> <p>In ogni caso è sempre possibile per il contraente rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contattare il numero 059/7479112 • Inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica info@assicuratricemilanese.it

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI ACCEDERE A TALE AREA PER CONSULTARE IL CONTRATTO STESSO